



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

(D.L.vo 15.12.1997 n. 446)

Approvato con Delib. C.C. n. 65 del 30.07.2015

INDICE

Titolo Primo

LE OCCUPAZIONI

- Art. 1 - Istituzione del Canone**
- Art. 2 – Oggetto del regolamento**
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee**
- Art. 4 – Oggetto del Canone ed esclusione**
- Art. 5 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone**
- Art. 6 - Concessioni di occupazione**
- Art. 7 - Concessioni per occupazioni temporanee in genere**
- Art. 8 - Modalità di richiesta di occupazione**
- Art. 9 – Soggetti obbligati al pagamento del Canone**
- Art. 10 - Occupazioni**
- Art. 11 - Girovaghi**
- Art. 12 - Lavori edili**
- Art. 13 - Autorizzazione ai lavori**
- Art. 14 – Rimozione occupazioni temporanee**
- Art. 15 - Affissioni**
- Art. 16 - Delimitazioni delle occupazioni**
- Art. 17 - Obblighi del concessionario**
- Art. 18 - Revoca delle autorizzazioni**
- Art. 19 - Effetti della revoca**
- Art. 20 - Sospensioni delle autorizzazioni e delle concessioni**
- Art. 21 - Rinuncia all'occupazione**
- Art. 22 – Decadenza della concessione**
- Art. 23 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro**
- Art. 24 – Rinnovo della concessione o autorizzazione**
- Art. 25 – Occupazioni d'urgenza**
- Art. 26 - Rimozione delle opere**

Titolo Secondo

DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 27 – Misura delle occupazioni**
- Art. 28 - Classificazione delle aree**

Art. 29 - Tempi di occupazione

Art. 30 - Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 31 - Riduzioni e maggiorazioni

Art. 32 - Esenzioni

Art. 33 - Riscossione del Canone sulle occupazioni temporanee

Art. 34 - Modalità di pagamento del Canone occupazioni permanenti

Art. 35 - Contribuenti morosi

Art. 36 - Rimborso, modalità

Titolo Terzo

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 37 - Principi generali

Art. 38 - Deliberazioni di affidamento della gestione in concessione

Art. 39 - Controlli

Art. 40 - Funzionario responsabile

Titolo Quarto

NORME FISCALI DI SANZIONE

Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 43 - Affrancazione del tributo per passi carrabili

Art. 44 - Norme finali

Art. 45 - Norme transitorie

Titolo Primo

LE OCCUPAZIONI

ART. 1

Istituzione del Canone

A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico nel territorio del comune di Empoli si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione.

ART. 2

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni per la disciplina del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e della città e per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

ART.3

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni con durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono temporanee.

Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità fino a un massimo di anni 5 (cinque) salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Le occupazioni abusive sono considerate temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Per loro natura, si presumono occupazioni permanenti:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro, tende parasole;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi; a tal fine si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata; nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 (un) mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico, gestiti in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili, tranne nei casi di rete di proprietà comunale; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avente una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
- i) occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia mediante ponteggi e paratie di durata uguale o superiore all'anno.
- l) gli impianti tecnologici di radio telecomunicazione posti in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone annuo viene calcolato con la tariffa stabilita forfetariamente per la superficie occupata.

Il canone è commisurato in ragione della singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto medesimo sia utilizzato anche da altri gestori (co-sharing) oltre al primo concessionario, tutti i gestori, hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione dei relativi obblighi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

Il canone di cui alla predetta lettera m) per ogni ulteriore gestore (co-sharing), verrà stabilito nella delibera ed inoltre la nuova concessione verrà adeguata per una nuova sottoscrizione, prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni ecc... conformemente al presente Regolamento.

ART. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze, aree a verde pubblico ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi o qualsiasi altro manufatto, realizzato da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Per le occupazioni con impianti, condutture e cavi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi è applicato un canone annuo forfettario determinato secondo tariffa nel rispetto dei criteri dettati dal presente Regolamento.

Per le occupazioni per impianti antenne di telefonia mobile è applicato un canone annuo forfettario determinato secondo tariffa nel rispetto dei criteri dettati dal presente Regolamento.

Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, nei casi di rete di proprietà comunale.
- b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
- c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
- d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
- f. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- g. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
- h. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
- i. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari
- l. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
- m. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
- n. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
- o. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- p. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
- q. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
- r. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
- s. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- t. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 73 c.1 lett."c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca sportiva, previa espressa

dichiarazione fornita all' Ufficio ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per attività d'istituto.

u. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

aa. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

bb. Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, poggioli, verande, grondaie del tetto delle case, rilievi e stucchi ornamentali, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

cc. Occupazioni effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Empoli, previa comunicazione prima dell'inizio dell'occupazione all'Ufficio competente, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione medesima. Identica procedura, previa comunicazione da parte della Ufficio comunale interessato, si applica anche per quelle occupazioni di suolo pubblico in relazione alle quali viene espressamente prevista, mediante apposito atto convenzionale, debitamente motivato, sottoscritto tra il Comune di Empoli ed un soggetto terzo, l'esenzione dal Canone di cui al presente regolamento.

dd. Occupazioni di suolo pubblico effettuate, normalmente assoggettabili al Canone , quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e/o rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall'Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito.

ee. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni. Tale esclusione decorre dal 45°giorno antecedente la data delle consultazioni alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

ff. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta all'Ufficio P.M. prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

gg. Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo l' Ufficio, previa comunicazione in tal senso da parte della Ufficio competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato.

hh.Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

ii.Occupazioni per interventi edilizi sul patrimonio ERP di proprietà del Comune di Empoli.

ll. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione temporanea da parte del Comune.

mm. Il canone non è dovuto nel caso di occupazione di impianti, condutture e cavi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi in regime di concessione ove il Comune mantenga la proprietà della rete stessa.

ART.5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone

Con il presente regolamento sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone, fatti salvi i casi di cui all'art.32

a) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali che non rientrino nella casistica di cui all'articolo precedente e salvo che si

tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata;

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
- i) merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico.

ART. 6

Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato.

Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.L.vo 30.4.1992 n.285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e garantire continuamente l'accesso alle proprietà laterali e contermini.

Nel caso di particolari occupazioni, nei quali vi siano situazioni di particolare interesse pubblico, come ad esempio per gli impianti /antenne di telefonia mobile, è possibile disciplinare l'occupazione con Convenzione speciale.

ART. 7

Concessioni per occupazioni in genere

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservato al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda rimessa ai sensi di legge all'Ufficio competente per materia ed ottenerne il relativo titolo abilitativi.

Essa deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita I.V.A., la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

La richiesta deve essere presentata preferibilmente almeno 10 (dieci) giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le occupazioni definitive che per quelle temporanee.

All'atto della presentazione il responsabile dell'ufficio interessato comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.

La domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione tecnica sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

ART.9

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.

Si precisa inoltre che nel caso di condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia, qualora gli utenti eseguano lavori di estensioni e potenziamenti di linee, debitamente convenzionati con l'ente gestore, gli stessi sono tenuti al pagamento del Canone di occupazione temporanea, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 4. Qualora inoltre vengano cagionati danni alle opere stradali, sono tenuti sempre a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune nel caso in cui, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti. Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti con pagamento del relativo canone.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.

Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione. Con apposito provvedimento dell'Ufficio, sarà determinata la tariffa da corrispondere giornalmente per ogni posteggio nonché le modalità di pagamento.

ART. 10

Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio competente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ART. 11 **Girovagli**

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovagli non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 12 **Lavori edili**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso rilasciato dall'Ufficio Polizia Municipale dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 13 **Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori stessi.

Art. 14 **Rimozione di occupazioni temporanee**

Per motivi di estetica, decoro e pubblica utilità, il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti temporanei insistenti sul suolo pubblico che non siano mantenuti in buono stato.

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

ART. 15 **Affissioni**

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 16
Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART. 17
Obblighi del concessionario

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, nei casi di attività edilizia.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario, di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
- c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- e) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- f) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- g) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la pubblica incolumità, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- h) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- i) comunicare all'Ufficio interessato la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- l) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'Ufficio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- m) nel caso di convocazione scritta effettuata dall'Ufficio rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dall'Ufficio relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- n) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

o) ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dell'occupazione.

ART. 18 **Revoca delle autorizzazioni**

Il funzionario che ha rilasciato la concessione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Eguale in caso di occupazione di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28.2.1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca della concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 19 **Effetti della revoca**

Il provvedimento di revoca, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura dell'Ufficio Tributi a cui dovrà essere tempestivamente comunicata l'intervenuta revoca.

ART. 20 **Sospensione delle concessioni**

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART.21 **Rinuncia all'occupazione**

Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dal competente Ufficio Comunale.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'

Ufficio competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

ART. 22

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 30 (trenta) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione del relativo canone oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua scadenza.
- nei casi di irregolarità nei pagamenti (totale o parziale) per il commercio su area pubblica in concessione o per assegnazione giornaliera, è prevista la sospensione dalla frequentazione del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato; con conseguente annotazione, da parte degli incaricati, dell'assenza non giustificata (quando previsto). Tale sospensione si protrarrà fino alla dimostrazione, da parte dell'interessato, dell'avvenuta regolarizzazione della posizione.

Per i posteggi in Concessione, le assenze saranno conteggiate ai fini dell'eventuale procedura di decadenza, come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, in caso di sospensione non giustificata dell'attività.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Ufficio competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART.23

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Ufficio comunale competente con le stesse modalità previste dal presente regolamento. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'Ufficio

comunale competente l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

ART.24

Rinnovo della concessione o autorizzazione

Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio comunale competente e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.

La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 25

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
- b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Ufficio Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Ufficio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria.

L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART.26

Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, occupazioni abusive senza la necessaria autorizzazione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali; entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere, ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento del canone.

Titolo Secondo

DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART.27

Misura delle occupazioni

Agli effetti della corresponsione del Canone, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro. Fanno parte della misura dell'area soggetta a canone anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle sovrastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

Ai fini del calcolo di cui si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

- a. Passo carrabile e accesso a raso: per la determinazione della misura dell'occupazione si usa i criteri stabiliti all'art.3 del presente Regolamento.
- b. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo: per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- c. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili: per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal

provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

- d. Autovetture per trasporto pubblico: per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
- e. Aree mercatali e posteggi: per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
- f. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita nel presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- g. Occupazioni eccedenti 1000 mq: le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita nel presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- h. Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo: la superficie viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
- i. Nel caso occupazioni di suolo pubblico per realizzazione di impianti /antenne di telefonia mobile di particolare estensione, verrà determinato un canone in considerazione tenuto conto della specifica consistenza della superficie interessata dalla concessione.
- j. Nel caso di cantiere mobile, l'area interessata al pagamento è determinata sulla base dell'effettiva superficie della stessa area mobile di cantiere.

ART.28

Classificazione delle aree

Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, ripartite come risulta dall'allegato elenco descrittivo ove le stesse sono individuate con i nomi delle vie e piazze, ad eccezione delle occupazioni di suolo pubblico per realizzazione di impianti /antenne di telefonia mobile.

La classificazione è quella vigente e allegata al presente regolamento. Le vie che non sono espressamente indicate in tale allegato rientrano nella categoria a cui si applica la tariffa più bassa.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e massimo viene distribuita fra le categorie di cui al 1° comma del presente articolo applicando la misura stabilita alla 1^ categoria e graduandola in diminuzione per le altre categorie fino ad un massimo del 30% di quella stabilita.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti stabiliti dal D.L.vo 15.12.1997 n.446.

ART.29

Tempi di occupazione

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste nell'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

Il Canone va commisurato alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee il canone è corrisposto contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuto anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 30

Criteria per la determinazione della tariffa

Le tariffe sono determinate secondo i seguenti criteri:

- a. occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;
 - b. occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 70% di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c. occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 40% di quella fissata per la 1^a categoria;
- Il canone di concessione per le occupazioni per impianti antenne di telefonia mobile distribuite sul territorio comunale è determinato in misura forfetaria annua come stabilito dal precedente art.3 ultimo comma.

ART. 31

Riduzioni e maggiorazioni

Il Canone per le occupazioni permanenti e temporanee per le quali non è prevista l'esenzione, di cui all'allegata tabella è ridotto:

1) - Per le occupazioni permanenti

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili
- d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune
- e) al 40% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti
- f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente

2)- Per le occupazioni temporanee

- a) all' 80% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni ed al 65% per periodi di durata non inferiore a 150 gg.
- b) al 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
- c) al 30% per le occupazioni con tende e simili
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o pubblici esercizi;
- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante
- f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere g) all' 80% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune
- h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee elettive dell'ordinamento italiano;
- i) al 20% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- l) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente

m) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
n) al 20% per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio empolesse e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.

3) Assenza di riduzioni o aumenti

a) per l'occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande, anche effettuata mediante dehors non si applicano né aumenti né riduzioni per la durata nel tempo.
b) per l'occupazione del suolo pubblico con ponti radio e stazioni radiobase non si applicano né riduzioni né aumenti relativamente alla durata nel tempo dell'occupazione ed alla zona di occupazione.

ART. 32 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del Canone le seguenti occupazioni occasionali che non rientrino già nei casi di esclusione di pagamento del Canone:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, filantropiche, sportive e del tempo libero senza fine di lucro, per la raccolta di firme per referendum o petizioni, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni al mese, fino a 25 mq, la superficie aggiuntiva è soggetta a canone;
- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale, qualora la Giunta Comunale ravvisi un prevalente beneficio per la cittadinanza.
- 3) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni;
- 4) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
- 5) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 6) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- 7) Occupazioni temporanee realizzate da parte di produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto nei mercati settimanali;
- 8) Occupazioni con fiori e piante ornamentali di modesto ingombro e non di ostacolo al pubblico transito;

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici. In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del Canone;
- b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;
- d) titolari di concessione di passo carrabile che abitino l'immobile servito e che abbiano all'interno della famiglia soggetti disabili gravi, anche se il passo non è conforme alle caratteristiche per portatori di handicap.
- e) occupazioni di suolo pubblico relative ad interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449 (Agevolazione per ristrutturazioni edilizie)

ART. 33

Riscossione del Canone sulle occupazioni temporanee

Per le riscossioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento del Canone mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzatorio della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento del Canone avvenga mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale oppure sul conto corrente postale dedicato al Canone. Unitamente a tale imposizione si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in conformità all'apposito regolamento.

Qualora l'importo del Canone risulti superiore a €258,23 si può procedere alla rateizzazione fino a quattro rate di uguale importo, da saldare comunque entro la fine dell'anno di riferimento del canone.

E' tuttavia consentito il pagamento del Canone risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l'importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc., ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti.

ART. 34

Modalità di pagamento del Canone per le occupazioni permanenti

Il Canone per le occupazioni permanenti, deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Il Canone è dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolto mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del Canone, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Tesoriere del Comune.

Qualora l'importo annuale del Canone superi € 258,23 è consentita la rateizzazione in quattro rate di uguale importo, da saldare comunque entro la fine dell'anno di riferimento del canone.

E' tuttavia consentito il pagamento del canone risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l'importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc., ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti.

ART. 35

Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento del Canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva. Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 36

Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 (tre) anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c.

Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00

Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.

Qualora il Comune di Empoli vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

Titolo Terzo

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 37

Principi generali

Il servizio di accertamento e riscossione del canone viene esercitato nelle seguenti forme:

a) diretta

b) in concessione a soggetti terzi

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alla lettera b) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b).

ART. 38

Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, a soggetti terzi, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo della varie forme di gestione di cui all'art.38 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della legge 8.6.1990 n.142, il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla eventuale gara di prequalificazione.

ART. 39

Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della COSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione illustrativa alla giunta comunale in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata la tempestività dei versamenti al Comune, la regolarità nella applicazione delle tariffe e il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 40

Responsabile unico del procedimento

Ogni responsabile dei settori competenti attribuiscono a sé o ad altro dipendente sotto ordinato la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

Il settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione dovrà trasmettere prontamente, preferibilmente, in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle revoche ed alle vulture ed ogni altra informazione utile al settore Servizi Fianziari e Sistemi Informatici - Ufficio Tributi.

Titolo Quarto

NORME FINALI E DI SANZIONE

ART. 41

Sanzioni amministrative pecuniarie

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto:

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.

Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando temporanee le occupazioni abusive realizzate.

Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

Non si procederà alla richiesta del Canone e penalità ma alle sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

ART. 42

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 43

Affrancazione del tributo per passi carrabili

E' diritto del contribuente, previo espressa richiesta in qualsiasi momento, procedere all'affrancazione del canone dovuto sui passi carrabili, mediante la corresponsione di una somma pari a 20 (venti) annualità del corrispondente canone dovuto. Tale disposizione ha carattere oggettivo e ciò significa che non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce. L'esercizio di tale diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno.

ART. 44

Norme finali

Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone dovuto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale in data 28 Aprile 1994 con atto n.37 e successive variazioni e integrazioni Sono altresì abrogate le disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

ART. 45

Norme transitorie

Il suesteso Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 30 luglio 2015.